



Procedura per la gestione delle Segnalazioni

(Whistleblowing)

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	Scopo e CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.	Definizioni e Riferimenti	4
3.1	Definizioni	4
3.2	Documenti di riferimento	5
3.2.1	Norme Europee e/o Internazionali	5
3.2.2	Norme e Legislazione Nazionale	5
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE	6
4.1	Ambito di applicazione OGGETTIVO	6
4.2	Ambito di applicazione soggettivo	7
4.3	Fuori ambito e raccordo con altre procedure	7
4.3.1	Fuori ambito	7
4.3.2	Raccordo con altre procedure	8
5.	Distribuzione	8
6.	responsabilità	8
7.	MODALITÀ ESECUTIVE	8
7.1	I Canali per effettuare le Segnalazioni	8
A)	CANALE INTERNO	8
7.1.1	Canale interno cartaceo	8
7.1.2	Canale interno orale	8
7.1.3	Incontro Diretto	9
7.1.4	Soggetto Gestore	9
B)	CANALE ESTERNO	9
C)	DIVULGAZIONE PUBBLICA	9
D)	DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	10
7.2	Le tutele del Segnalante	10
7.2.1	Tutela della riservatezza	10
7.2.2	Divieto di ritorsioni	10
7.2.3	Limitazione di responsabilità del Segnalante	11
7.2.4	Responsabilità del segnalante	12
7.2.5	Trattamento dei Dati	12
8.	Allegati:	12

1. PREMESSA

P.F.M. S.p.A. (in seguito, "P.F.M." o la "Società") è impegnata ad operare in modo etico e responsabile e richiede a coloro che fanno parte della sua organizzazione (amministratori, dirigenti, manager, dipendenti e altri collaboratori) e ai suoi *business partner* di operare di conseguenza.

Pertanto, anche a tutela dei propri valori, P.F.M. intende agevolare la segnalazione di potenziali violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee delle quali si ha notizia certa o il ragionevole sospetto, purché fondata su elementi di fatto precisi e concordanti

Per questo motivo, la Società mette a disposizione canali di segnalazione in grado di tutelare la riservatezza del segnalante, come meglio illustrato nel presente documento.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 dà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione dei soggetti che segnalano violazioni delle normative nazionali.

Con l'adozione della presente procedura (in seguito, la "Whistleblowing Policy" o semplicemente "Policy") P.F.M. S.p.A. intende:

- conformarsi alle suddette prescrizioni normative;
- contribuire a creare una cultura aziendale basata sulla trasparenza e sulla fiducia;
- definire l'ambito di applicazione materiale e soggettivo del citato Decreto per fornire informazioni chiare sui canali interni predisposti dalla Società, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni tramite il canale esterno.

3. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

3.1 DEFINIZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Canale esterno	Canale di segnalazione attivato da ANAC ai sensi dell'art. 7 del Decreto per le segnalazioni esterne
Canali interni	Strumenti, risorse e procedure messi a disposizione del Segnalante dalla Società per effettuare una Segnalazione
Decreto	Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
Divulgazione pubblica	L'azione di rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
Facilitatore	<p>Persona fisica che assiste un Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il Facilitatore può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">- collega di un ufficio diverso da quello di appartenenza del Segnalante e che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese;- collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il Segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. <p>Si precisa che se, invece, assiste il Segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di Facilitatore: in tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970.</p>
Soggetto Gestore	Soggetto incaricato dalla Società ai fini della gestione dei Canali interni
Persona coinvolta o Segnalato	Persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna, ovvero nella Divulgazione pubblica, come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente

Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Segnalante	Persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni, effettuata in buona fede, circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti riscontrabili e conosciuti direttamente dal Segnalante.
Segnalazione Anonima	Segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del Segnalante
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni - anche se non ancora commessi, ma che il Segnalante, sulla base di elementi concreti, ha fondato motivo di credere che saranno commessi - che ledono l'integrità della Società e che consistono in illeciti, atti od omissioni in violazione delle normative indicate nell'Allegato 1

3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

3.2.1NORME EUROPEE E/O INTERNAZIONALI

- Convenzione civile sulla corruzione emanata dal Consiglio d'Europa il 4/11/1999 e ratificata in Italia con la legge n. 112/2012 che richiede agli Stati membri l'introduzione di meccanismi di protezione adeguata per i dipendenti che in buona fede denunciano fatti di corruzione.
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31/10/2003, ratificata in Italia con la legge n. 116/2009, che richiede agli Stati aderenti di prevedere meccanismi di tutela per le persone che segnalano fatti di corruzione.

3.2.2NORME E LEGISLAZIONE NAZIONALE

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019	Direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
---	--



Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023	Attuazione della direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
---	---

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

4.1 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le Segnalazioni possono riguardare sia le Violazioni commesse sia quelle che il Segnalante, ragionevolmente e sulla base di elementi concreti, ritiene potrebbero essere commesse.

La Violazione deve riferirsi a una o più delle seguenti materie e deve riguardare comportamenti, atti od omissioni (anche finalizzati a occultare tali condotte) di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel **contesto lavorativo**.

 UNIONE EUROPEA  REPUBBLICA ITALIANA	Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativamente ai seguenti settori: i) appalti pubblici; ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii) sicurezza e conformità dei prodotti (es. normativa in materia di etichettatura dei prodotti); iv) sicurezza dei trasporti; v) tutela dell'ambiente (es. normativa in materia di rumore ambientale, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, sulle sostanze chimiche -REACH-, d. lgs. 152/2006, cd. testo unico ambientale; vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; viii) salute pubblica; ix) protezione dei consumatori (es. pratiche sleali nel mercato interno); x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
	Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell'Unione.
	Violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE , comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

La Segnalazione deve:

- essere effettuata in buona fede;
- essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- contenere, se conosciute, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della Violazione.

4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Segnalanti possono essere i seguenti soggetti che prestano la propria attività presso la Società:

- I lavoratori subordinati della Società, anche se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, di apprendistato, oppure se svolgono attività occasionali per la Società;
- I lavoratori autonomi (compresi agenti, rappresentanti commerciali, prestatori d'opera);
- I lavoratori o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- I liberi professionisti e i consulenti;
- I tirocinanti e gli stagisti, anche se non retribuiti;
- Gli azionisti e i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate di fatto.

4.3 FUORI AMBITO E RACCORDO CON ALTRE PROCEDURE

4.3.1 FUORI AMBITO

La presente Policy **non si applica**:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un **interesse di carattere personale** del Segnalante, che attengono esclusivamente ai suoi rapporti individuali di lavoro o collaborazione con la Società, ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate al Segnalante;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o da norme italiane¹ in materia di
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza dei trasporti;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- alle notizie palesemente prive di fondamento, alle informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché alle informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

¹ Più precisamente si tratta di atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo 24/2023 ovvero di atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo 24/2023.

4.3.2 RACCORDO CON ALTRE PROCEDURE

Sistema privacy	<p>La presente Policy non si applica in caso di <u>esercizio dei diritti dell'interessato</u> ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 679/2016.</p> <p>Relativamente ai dati personali, mediante richiesta scritta indirizzata al Titolare, anche tramite soggetto delegato, l'interessato potrà (i) ottenere l'accesso ai dati personali per conoscere origine dei dati, finalità del trattamento, logica applicata al trattamento con uso di strumenti elettronici, categorie di dati, destinatari (o categorie di destinatari) ai quali gli stessi saranno comunicati, periodo di conservazione, e la loro comunicazione in una forma intellegibile; (ii) ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; (iii) opporsi al trattamento dei dati personali; (iv) ottenere la portabilità dei dati, ove pertinente; (v) revocare il consenso in qualsiasi momento; (vi) proporre reclamo ad un'autorità di controllo.</p> <p>Dati di contatto del Titolare: P.F.M. S.p.A. con sede legale in Via Pasubio 49, 36036 Torrebelticino (VI), email</p> <ul style="list-style-type: none">• ATTENZIONE: il Segnalante dovrà fare riferimento alla presente Policy in caso di Violazione relativa alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
------------------------	--

5. DISTRIBUZIONE

La presente Policy e le relative note informative entreranno in vigore dal 17/12/2023 e saranno disponibili:

- a) nel sito internet <http://www.pfm.it>
- b) nel portale aziendale <https://portaleweb.centropaghe.it>
- c) in area Reception e nelle bacheche aziendali
- d) negli ordini dei fornitori e consulenti.

6. RESPONSABILITÀ

La presente Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15/12/2023, sentite le Organizzazioni Sindacali.

7. MODALITÀ ESECUTIVE

7.1 I CANALI PER EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

La comunicazione sulle Violazioni può avvenire con diverse modalità a seconda dell'ambito di applicazione materiale.

A) CANALI INTERNI

7.1.1 CANALE INTERNO CARTACEO

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione scritta a mezzo raccomandata a/r.

A tal fine la Segnalazione va inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del Segnalante, e, nella seconda, l'oggetto della Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che dovrà riportare all'esterno unicamente i seguenti dati di indirizzo:

PFM SPA c/o avv. Monica Zanni

Via Battaglione Val Chiese, 10

Villa Loschi Zileri – (I) 36100 Vicenza

RISERVATO al Soggetto Gestore del canale di segnalazione whistleblowing.

Il Canale interno cartaceo **non ammette** la segnalazione anonima.

7.1.2 CANALE INTERNO ORALE

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione orale mediante una richiesta a mezzo email all'indirizzo monica.zanni@pactavvocati.it. La predetta e-mail dovrà essere inviata da un indirizzo personale (estraneo alla società) del segnalante e non dovrà contenere informazioni in merito alla segnalazione che si intende fare, al fine di garantire la riservatezza del segnalante.

7.1.3 INCONTRO DIRETTO

Il Segnalante può richiedere un incontro diretto con uno dei due metodi sopra citati. Il Soggetto Gestore darà riscontro informando il Segnalante in relazione al luogo e alle modalità di svolgimento dell'incontro diretto richiesto.

7.1.4 SOGGETTO GESTORE

Il Soggetto Gestore è l'avv. Monica Zanni, come da incarico sottoscritto e relativa nomina a Responsabile del trattamento allegati alla presente procedura (**Allegato 2**), indipendente e autonomo e in grado di assicurare adeguate misure di riservatezza e protezione dei dati.

Il Soggetto Gestore dovrà gestire la Segnalazione e comunicare con il Segnalante, sulla base degli obblighi di riscontro e informazione previsti dal Decreto, unicamente attraverso i Canali interni. In particolare:

- Dovrà prendere in carico la Segnalazione entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dandone comunicazione al Segnalante;
- Dovrà dare riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, comunicando alternativamente:
 - i) l'archiviazione della Segnalazione;
 - ii) la fondatezza della Segnalazione;
 - iii) attività svolta ed eventualmente ancora da svolgere e le eventuali misure adottate.

I criteri preliminari di analisi della Segnalazione a fronte dei quali il Soggetto Gestore comunica al Segnalante che la Segnalazione sarà archiviata sono i seguenti:

- a) segnalazione che non rientra nella presente Policy (cfr. § 2.3.1);
- b) infondatezza per assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni;
- c) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di specifiche Violazioni;
- d) eccessiva genericità dei fatti contestati e delle informazioni fornite in relazione alle Violazioni.

B) CANALE ESTERNO

Il Canale esterno è attivato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) <https://www.anticorruzione.it/>.

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- a) il Canale interno non è attivo o non è conforme al Decreto;
- b) ha già effettuato una Segnalazione interna in conformità al Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

C) DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica se:

- a) Il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;

- b) Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

D) DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il Segnalante ha in ogni caso la possibilità di effettuare la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale imponga di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio perché la Violazione costituisce reato.

7.2 LE TUTELE DEL SEGNALANTE

Il Decreto istituisce un sistema di tutele a favore del Segnalante, come segue:

1. tutela della **riservatezza** del Segnalante, della Persona coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione;
2. tutela da **misure ritorsive**;
3. **limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
4. previsione di misure di sostegno, assistenza e consulenza a titolo gratuito da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

I motivi per cui il Segnalante effettua la Segnalazione non sono rilevanti ai fini della sua protezione.

Attenzione: ferma la tutela della riservatezza, le altre tutele concesse al Segnalante sono garantite purché siano utilizzati i Canali di segnalazione qui descritti e le segnalazioni siano indirizzate al Soggetto Gestore.

7.2.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La riservatezza deve essere garantita nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza) in relazione a:

- identità del Segnalante e qualsiasi informazione dalla quale può evincersi direttamente o indirettamente tale identità;
- identità della Persona coinvolta;
- contenuto della Segnalazione e relativa documentazione.

La riservatezza deve essere tutelata anche nel caso in cui la Segnalazione sia effettuata al di fuori dei Canali interni: in questo caso, la Segnalazione deve essere trasmessa senza ritardo, e comunque entro 7 (sette) giorni dalla ricezione, al Soggetto Gestore dei Canali interni.

In mancanza di consenso espresso del Segnalante, il Soggetto Gestore non può comunicare a terzi l'identità del Segnalante o qualsiasi informazione dalla quale può evincersi direttamente o indirettamente tale identità. L'identità del Segnalante può essere rivelata solo a fronte di consenso espresso e di comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione nel procedimento disciplinare fondato in tutto o in parte sulla Segnalazione, laddove il disvelamento dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa della Persona coinvolta a cui viene contestato l'addebito disciplinare.

7.2.2 DIVIETO DI RITORSIONI

Il Segnalante non può subire alcuna Ritorsione.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai Facilitatori;

- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo od parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o ha effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una Divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela si applica in costanza del rapporto di lavoro/del rapporto giuridico, nonché:

- quando il rapporto non è ancora iniziato se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante la fase di selezione o, comunque, in fase precontrattuale;

- durante il periodo di prova;

- dopo lo scioglimento del rapporto se le informazioni sulla Violazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Costituisce Ritorsione (elenco non tassativo):

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Affinché il Segnalante possa beneficiare di protezione è necessario uno stretto collegamento tra la Segnalazione, la Divulgazione e la denuncia e la Ritorsione nei termini suindicati.

7.2.3 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Esclusione di responsabilità a carico del Segnalante in caso di rivelazione o diffusione di informazioni o documenti relativi a Violazioni:

- coperte da segreto (salvo obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali)
- relative alla tutela del diritto d'autore
- relative alla tutela dei dati personali
- che offendono la reputazione della Persona coinvolta.

L'esimente opera **solo se** al momento della rivelazione o diffusione vi sono fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la Violazione e la Segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto.

Il Decreto prevede l'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla Segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la Violazione.

7.2.4 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La Società garantisce al Segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali Segnalazioni che lo coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa lì dove si avviassero nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.

La presente Policy lascia inoltre impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

7.2.5 TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati relativi alle Segnalazioni sono tratti e conservati in accordo a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2016 e che si applica dal 25 maggio 2018. I dati personali relativi al Segnalante e contenuti nella Segnalazione sono trattati solamente dal Soggetto Gestore, salva la possibilità di comunicazione a terzi dei dati ai sensi del § 7.2.1 ed in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni poste dal Decreto e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

La Società, quale titolare del trattamento, ha svolto una valutazione di impatto privacy e inserito all'interno del sistema privacy i trattamenti di dati relativi alla presente procedura.

I dati personali sono conservati per un periodo non eccedente 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

8. ALLEGATI:

- **Allegato 1** – Incarico al Soggetto Gestore e relativa nomina a responsabile del trattamento.